

Codice A1708C

D.D. 9 giugno 2022, n. 465

L.r. n. 1/2019, D.G.R. 15 gennaio 2021 n. 24-2775. Approvazione delle modalità uniformi di organizzazione dei tavoli di ambito, delle modalità di adeguamento e rinnovo del riconoscimento delle Enotecche regionali già riconosciute e le modalità per il riconoscimento di nuove Enotecche regionali, delle modalità di adeguamento e rinnovo del riconoscimento delle Botteghe del vino regionali e Cantine comunali già riconosciute



ATTO DD 465/A1708C/2022

DEL 09/06/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

A1708C - Valorizzazione del sistema agroalimentare, distretti del cibo e tutela qualità

OGGETTO: L.r. n. 1/2019, D.G.R. 15 gennaio 2021 n. 24-2775. Approvazione delle modalità uniformi di organizzazione dei tavoli di ambito, delle modalità di adeguamento e rinnovo del riconoscimento delle Enotecche regionali già riconosciute e le modalità per il riconoscimento di nuove Enotecche regionali, delle modalità di adeguamento e rinnovo del riconoscimento delle Botteghe del vino regionali e Cantine comunali già riconosciute e le modalità per il riconoscimento delle nuove Botteghe del vino regionali e Cantine comunali, delle modalità di adeguamento e rinnovo del riconoscimento delle Strade del vino e del cibo del Piemonte già riconosciute e le modalità di riconoscimento delle nuove Strade del vino e del cibo del Piemonte.

Vista la L.r. n. 1/2019 che stabilisce all'articolo 42, comma 5, che la Giunta regionale con propria deliberazione definisce i requisiti minimi delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali e delle Cantine comunali, gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione nonché le eventuali forme di promozione e sovvenzione delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali, delle Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte e l'adeguamento delle Enotecche regionali già riconosciute ai sensi della L.r. n. 37/1980.

Considerato che la Giunta regionale con la DGR 15 gennaio 2021, n. 24-2775 ha approvato la nuova disciplina delle Enotecche regionali, Botteghe del vino regionali, Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte, in attuazione dell'articolo 42 della L.r. n. 1/2019 e ha integrato la DGR 18 ottobre 2019, n. 10 - 396 in merito ai procedimenti amministrativi in capo alla Direzione Agricoltura, di seguito denominata Disciplina.

Visto che la DGR 15 gennaio 2021, n. 24-2775 demandava al Settore "A1708C – Valorizzazione del sistema agroalimentare, Distretti del cibo e tutela della qualità" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione ed in particolare la definizione dei

seguenti aspetti:

- delle modalità uniformi di organizzazione dei tavoli di ambito individuati agli articoli 4 e 5 della Disciplina;
- delle modalità di adeguamento e rinnovo del riconoscimento delle Enotecche regionali già riconosciute ai sensi della l.r. n. 37/1980 e le modalità per il riconoscimento di nuove Enotecche regionali;
- delle modalità di adeguamento e rinnovo del riconoscimento delle Botteghe del vino regionali e Cantine comunali già riconosciute ai sensi della l.r. n. 37/1980 e le modalità per il riconoscimento delle nuove Botteghe del vino regionali e Cantine comunali;
- delle modalità di adeguamento e rinnovo del riconoscimento delle Strade del vino e del cibo del Piemonte già riconosciute ai sensi della l.r. n. 37/1980 e le modalità per il riconoscimento delle nuove Strade del vino e del cibo del Piemonte;
- della relativa modulistica.

Dato atto che le Enotecche regionali non hanno fini di lucro, sono costituite da Enti pubblici e da produttori associati, hanno sede presso castelli e dimore storiche, svolgono una intensa attività di promozione e valorizzazione dei vini e dei relativi territori, sono una vetrina espositiva delle eccellenze agroalimentari del territorio di riferimento, organizzano manifestazioni e iniziative promozionali e svolgono una preziosa funzione di accoglienza e di informazione rivolta al turista.

Preso atto degli incontri con i portatori di interesse in merito alla materia e che tali incontri sono stati gestiti in modalità telematica con scambio di documentazione, nel rispetto delle disposizioni covid, e tale documentazione è conservata agli atti del Settore.

Ritenuto pertanto di dare attuazione alla Disciplina approvando con il presente provvedimento le modalità uniformi di organizzazione dei tavoli di ambito così come esplicitate nell'allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che per la definizione dei Tavoli di ambito è necessario recepire i nominativi dei componenti dei singoli tavoli e che il settore competente ha ricevuto a mezzo pec dai soggetti rappresentati nel Tavolo i nominativi dei componenti designati, che sono elencati nell'allegato B alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto pertanto di definire la composizione dei tavoli di ambito recependo i nominativi dei componenti designati, che sono elencati nell'allegato B alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Si precisa che i componenti dei Tavoli possono essere cambiati o integrati in qualsiasi momento, anche senza modificare il presente atto, comunicando i nominativi alla casella PEC del settore.

Ritenuto pertanto di dare attuazione alla Disciplina approvando con il presente provvedimento le modalità di adeguamento e rinnovo del riconoscimento delle Enotecche regionali già riconosciute ai sensi della l.r. n. 37/1980 e le modalità per il riconoscimento di nuove Enotecche regionali e relativa modulistica, così come esplicitate nell'allegato C alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto pertanto di dare attuazione alla Disciplina approvando con il presente provvedimento le modalità di adeguamento e rinnovo del riconoscimento delle Botteghe del vino regionali e Cantine comunali già riconosciute ai sensi della l.r. n. 37/1980 e le modalità per il riconoscimento delle nuove Botteghe del vino regionali e Cantine comunali, così come esplicitate nell'allegato D alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto pertanto di dare attuazione alla Disciplina approvando con il presente provvedimento le modalità di adeguamento e rinnovo del riconoscimento delle Strade del vino e del cibo del Piemonte già riconosciute ai sensi della l.r. n. 37/1980 e le modalità per il riconoscimento delle nuove Strade del vino e del cibo del Piemonte, così come esplicitate nell'allegato E e le disposizioni per i controlli come esplicitate nell'Allegato E1 alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Richiamato che i termini del procedimento relativi al presente provvedimento trovano disciplina nella DGR 04 febbraio 2022, n. 15-4621 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396”.

Dato atto che il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione finanziario e non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte.

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046.

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 6 della L.R. 14/2014.

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata agli atti del Settore valorizzazione del Sistema agroalimentare, Distretti del cibo e Tutela della Qualità;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n.23;
- vista la DGR 1-4936 del 29/04/2022 di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024.

determina

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa di dare attuazione alla Disciplina approvando con il presente provvedimento:

- le modalità uniformi di organizzazione dei tavoli di ambito così come esplicitate nell'allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- la composizione dei tavoli di ambito recependo i nominativi dei componenti designati, che sono elencati nell'allegato B alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- le modalità di adeguamento e rinnovo del riconoscimento delle Enotecche regionali già riconosciute ai sensi della l.r. n. 37/1980 e le modalità per il riconoscimento di nuove Enotecche

regionali e relativa modulistica, così come esplicitate nell'allegato C alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- le modalità di adeguamento e rinnovo del riconoscimento delle Botteghe del vino regionali e Cantine comunali già riconosciute ai sensi della l.r. n. 37/1980 e le modalità per il riconoscimento delle nuove Botteghe del vino regionali e Cantine comunali, così come esplicitate nell'allegato D alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- le modalità di adeguamento e rinnovo del riconoscimento delle Strade del vino e del cibo del Piemonte già riconosciute ai sensi della l.r. n. 37/1980 e le modalità per il riconoscimento delle nuove Strade del vino e del cibo del Piemonte, così come esplicitate nell'allegato E e le disposizioni per i controlli come esplicitate nell'Allegato E1 alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 5 delle L.R. 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1708C - Valorizzazione del sistema
agroalimentare, distretti del cibo e tutela qualità)
Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo

Allegato

ALLEGATO E1

STRADE DEL VINO E DEL CIBO DEL PIEMONTE

lettera e)

Relazione sui controlli effettuati negli ultimi 3 anni dal Comitato di gestione in merito al rispetto dei requisiti minimi e impegni previsti dal disciplinare in conformità all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole n. 781500/2000:

a) il Comitato di gestione è regolarmente costituito e si allega l'atto costitutivo e lo statuto della Strada e l'elenco dei soggetti aderenti al momento della presentazione della presente modulistica ed al 31/12 dell'anno precedente (il Comitato di gestione può coincidere con il Consiglio di Amministrazione);

si dichiara che si è provveduto ad effettuare l'iscrizione in anagrafe agricola del Piemonte e la costituzione del fascicolo aziendale con compilazione del quadro elenco associati in merito ai soci obbligatori ai sensi del DM n. 781500/2000: aziende vitivinicole e cantine, Enotecche regionali, enoteche commerciali, aziende agrituristiche, esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti alimenti e bevande, imprese turistico ricettive, musei del vino; il fascicolo aziendale sarà aggiornato ogni 3 anni al fine del rinnovo;

b) il Comitato di gestione ha predisposto un disciplinare condiviso dai soggetti aderenti che si allega alla presente;

inoltre si dichiara che i soggetti aderenti alla Strada hanno manifestato la volontà di partecipare alla Strada e di accettarne il disciplinare e tali dichiarazioni sono conservate presso gli uffici della Strada; tale sottoscrizione è resa (anche in forma digitale) ogni anno contestualmente al pagamento della quota associativa;

c) il Comitato di gestione ha pianificato le attività inerenti la lettera c) dell'articolo 3 del DM n. 781500/2000:

- verifica del mantenimento dei requisiti necessari da parte dei soggetti aderenti effettuando annualmente controlli sul 30 % dei soggetti con apposite check list, in modo da coprire la quasi totalità dei soggetti aderenti entro 3 anni;

si dichiara che le check list di verifica dei requisiti minimi sono conservate presso gli uffici della Strada.

- verifica degli orari di apertura al pubblico e delle informazioni al pubblico attraverso la realizzazione di un sito web della Strada che riporta il link ai siti dei soci aderenti;

- la strada ha realizzato materiale informativo e ha svolto attività di promozione della Strada che sono elencate alla lettera d) della Domanda di Rinnovo.

Firma legale rappresentante della Strada

Precisazioni

I soggetti aderenti oggetto di controllo devono essere selezionati casualmente e riguardare tutte le categorie di soggetti obbligatori per legge: **aziende vitivinicole e cantine, enoteche non regionali, aziende agrituristiche, esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti alimenti e bevande, imprese turistico ricettive, musei del vino.**

Le Enotecche regionali riconosciute, gli enti pubblici, le Camere di commercio e i consorzi di tutela non sono oggetto di controlli obbligatori.

I soggetti aderenti alla strada ma situati fuori della zona interessata dalla strada devono essere previsti espressamente dallo statuto ed elencati in un elenco a parte, distinto dalle categorie obbligatorie e non sono oggetto di controlli obbligatori e non possono essere beneficiari di contributi.

Il comitato di gestione ha la facoltà di fare ulteriori controlli oltre a quelli obbligatori e su tutti i soggetti che ritiene.

chi effettua i controlli: può essere un soggetto esterno oppure interno al comitato di gestione purché non sia in conflitto di interesse con i soggetti controllati (ovvero non sia un produttore...etc)

Il fascicolo aziendale è costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe.

Qualora dalle check list di controllo sui soggetti aderenti emergessero delle non conformità si dovrà redigere un verbale e far sottoscrivere al soggetto l'impegno ad adempiere entro un termine di 30/45 gg e successivo controllo per verificare la risoluzione della non conformità.

Check list di controllo in merito all'articolo 5 DM n. 781500/2000.

1) Categoria: aziende vitivinicole e cantine

denominazione azienda:.....

indirizzo:.....

p.iva:.....

prodotti prevalenti.....

.....

Denominazioni di Origine prevalenti:.....

.....

.....

Requisiti:	SI	NO non conformità
l'azienda è ubicata nell'area interessata dalla Strada:		
l'azienda è ubicata nell'area determinata dai rispettivi disciplinari di produzione DO:		
l'azienda svolge normalmente accoglienza a visitatori e effettua visite aziendali e degustazioni:		
l'azienda comunica in modo chiaro al visitatore gli orari di apertura, riferimenti stradali, numeri di telefono - dispone di sito internet chiaro e anche in lingua straniera:		
l'azienda è in grado di accogliere i visitatori in lingua straniera:		
l'azienda promuove la Strada e i suoi associati partecipando al sito internet della Strada, disponendo di segnaletica, materiale informativo della strada, materiale informativo aziendale etc. (indicare nelle note il materiale promozionale disponibile presso la sede dell'azienda)		

Note di controllo:

Check list di controllo in merito all'articolo 5 DM n. 781500/2000.

2) Categoria: Enotecche commerciali

denominazione enoteca.....

indirizzo:.....

p.iva:.....

Denominazioni di Origine prevalenti:.....

.....

.....

altri prodotti:.....

.....

Requisiti:	SI	NO non conformità
-l'Enoteca è ubicata nell'area interessata dalla Strada:		
-l'Enoteca espone le tipologie di vini valorizzati dalla Strada (Docg, Doc) e di aziende aderenti (da indicare nelle note);		
-l'Enoteca svolge normalmente accoglienza a visitatori e effettua degustazioni:		
-l'Enoteca comunica in modo chiaro al visitatore gli orari di apertura, riferimenti stradali, numeri di telefono - dispone di sito internet chiaro e anche in lingua straniera:		
-l'Enoteca è in grado di accogliere i visitatori in lingua straniera:		
- l'Enoteca promuove la Strada e i suoi associati partecipando al sito internet della Strada, disponendo di segnaletica, materiale informativo della strada, materiale informativo aziendale etc. (indicare nelle note il materiale promozionale disponibile presso la sede dell'enoteca)		

Note di controllo:

Le Enotecche riconosciute da leggi regionali non sono oggetto di controlli obbligatori.

Check list di controllo in merito all'articolo 5 DM n. 781500/2000.

3) Categoria: Aziende agrituristiche

denominazione

azienda.....

indirizzo:.....

p.iva:.....

prodotti prevalenti nei menù:.....

.....

.....

Denominazioni di Origine prevalenti:.....

.....

.....

Requisiti:	SI	NO non conformità
-l'azienda è ubicata nell'area interessata dalla Strada:		
- l'azienda espone le tipologie di vini valorizzati dalla Strada (Docg, Doc) e di aziende aderenti (da indicare solo nel caso in cui nella carta dei vini l'azienda abbia anche vini di altre aziende) - da indicare nelle note;		
- l'azienda dispone di un menu con le tipologie di prodotti agroalimentari valorizzati dalla strada (esempio torta alle nocciole....nociola Piemonte igp o prodotto tradizionale) - da indicare nelle note;		
-l'azienda comunica in modo chiaro al visitatore gli orari di apertura, riferimenti stradali, numeri di telefono - dispone di sito internet chiaro e anche in lingua straniera:		
-l'azienda è in grado di accogliere i visitatori in lingua straniera:		
- l'azienda promuove la Strada e e i suoi associati partecipando al sito internet della Strada, disponendo di segnaletica, materiale informativo della strada, materiale informativo aziendale etc. (indicare nelle note il materiale promozionale disponibile presso la sede dell'azienda)		

Note di controllo:

Check list di controllo in merito all'articolo 5 DM n. 781500/2000.

4) Categoria: Esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti

denominazione

azienda.....

indirizzo:.....

p.iva:.....

prodotti tipici prevalenti nei menù:.....

.....

.....

Denominazioni di Origine prevalenti:.....

.....

.....

Requisiti:	SI	NO non conformità
-l'esercizio è ubicato nell'area interessata dalla Strada:		
- l'esercizio dispone di una carta dei vini con le tipologie di vini valorizzati dalla Strada (Docg, Doc) e di aziende aderenti (da indicare nelle note);		
- l'esercizio dispone di un menu con le tipologie di prodotti agroalimentari valorizzati dalla strada (esempio torta alle nocciole....nociola Piemonte igp o prodotto tradizionale) da indicare nelle note;		
- l'esercizio comunica in modo chiaro al visitatore gli orari di apertura, riferimenti stradali, numeri di telefono - dispone di sito internet chiaro e anche in lingua straniera:		
- l'esercizio è in grado di accogliere i visitatori in lingua straniera:		
- l'esercizio promuove la Strada e i suoi associati partecipando al sito internet della Strada, disponendo di segnaletica, materiale informativo della strada, materiale informativo aziendale etc. (indicare nelle note il materiale promozionale disponibile presso la sede dell'esercizio)		

Note di controllo:

Check list di controllo in merito all'articolo 5 DM n. 781500/2000.

5) Categoria: Imprese turistico ricettive

denominazione

azienda.....

indirizzo:.....

p.iva:.....

Requisiti:	SI	NO non conformità
-l'esercizio è ubicato nell'area interessata dalla Strada:		
- l'esercizio promuove la Strada e gli altri componenti della Strada dispone di segnaletica, materiale informativo della strada, materiale informativo aziendale e di altri aderenti..etc):		

Note di controllo:

6) Categoria: Musei del vino e della vite

denominazione museo.....
indirizzo:.....
p.iva:.....

Requisiti:	SI	NO non conformità
- il museo è ubicato nell'area interessata dalla Strada:		
- il museo comunica in modo chiaro al visitatore gli orari di apertura, riferimenti stradali, numeri di telefono - dispone di sito internet chiaro e anche in lingua straniera:		
- il museo promuove iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione viticola e agricola dell'area interessata dalla Strada:		

Note di controllo:

ALLEGATO E
STRADE DEL VINO E DEL CIBO DEL PIEMONTE

1. Adeguamento e rinnovo della denominazione di Strada del vino e del cibo del Piemonte

1. Le seguenti Strade del vino e del cibo del Piemonte individuate all'articolo 19 della Disciplina DGR 15 gennaio 2021, n. 24-2775 (Disciplina delle Enotecche regionali, Botteghe del vino regionali, Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte in attuazione dell'articolo 42 della l.r n. 1/2019):

- Strada del Vino e dei Sapori dei Colli Tortonesi, Terre Derthona;
- Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa;
- Strada del Riso Vercellese di Qualità;
- Strada del Vino Astesana;
- Strada Reale dei Vini Torinesi.

devono, al fine di perfezionare il rinnovo della denominazione, presentare al Settore regionale competente la documentazione obbligatoria e gli elementi di seguito elencati, secondo il modello 1 allegato:

- a) compilazione dati identificativi del soggetto richiedente comprensivo anche dell'elenco soci aggiornato al 31/12 dell'anno precedente (tali dati devono essere contenuti nel fascicolo aziendale che deve essere validato ogni anno).
- b) descrizione della tipologia dei prodotti oggetto dell'attività promozionale della Strada, fornire una descrizione dettagliata dei vini di qualità e delle produzioni agroalimentari oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita della Strada proponente con particolare attenzione ai prodotti a denominazione di origine (DOC/DOCG/DOP/IGP);
- d) descrizione del territorio interessato dalla Strada e gli elementi di identificazione (logo, sito etc.);
- c) relazione in cui si dimostra che la Strada ha messo in atto sul territorio di riferimento attività promozionali congiunte con le Enotecche regionali/consorzi di tutela o altri soggetti ricadenti nello stesso ambito territoriale.

Si dovranno allegare i seguenti documenti obbligatori:

- e) relazione sui controlli effettuati negli ultimi 3 anni dal Comitato di gestione in merito al rispetto dei requisiti minimi e impegni previsti dal disciplinare in conformità all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole n. 781500/2000.
- f) il Disciplinare o Regolamento di funzionamento (se coincidono), sottoscritto dai soggetti aderenti;
- g) Statuto e atto costitutivo;

2. La Strada deve essere iscritta all'anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99. Il fascicolo aziendale è costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe.

3. La documentazione dovrà essere inviata entro il termine comunicato dal settore regionale competente al seguente indirizzo pec:

valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it.

4. Il Settore regionale competente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento documenti, integrazioni o specifiche necessarie a verificare il rispetto della Disciplina.

5. Il Settore regionale competente, valutata la documentazione pervenuta, provvederà, ai sensi della DGR 04 febbraio 2022 n. 15-4621, entro 130 giorni a concedere il rinnovo del riconoscimento oppure a rigettare la Domanda.

Modello 1. Adeguamento e rinnovo della denominazione di Strada del vino e del cibo del Piemonte

Si richiede il rinnovo del Riconoscimento della Denominazione di:

- **Denominazione Strada richiedente** _____

compilazione dati identificativi del soggetto richiedente:

- **forma giuridica** _____
- **sede legale** _____
- **sede operativa** _____
- **telefono** _____
- **posta elettronica** _____
- **pec** _____
- **codice fiscale** _____
- **partita IVA** _____
- **rappresentante Legale** _____
- **ambito territoriale** _____
- **elenco soci (aggiornato al 31/12 dell'anno precedente alla data di presentazione della presente Domanda).**

(tali dati devono essere contenuti nel fascicolo aziendale).

Si dovranno compilare i seguenti quadri:

b) indicare i vini e i prodotti di qualità oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita della Strada:

- ALTA LANGA
- ASTI
- BARBARESCO
- BARBERA D'ASTI
- BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE
- BAROLO
- BRACHETTO D'ACQUI O ACQUI
- DOLCETTO DI DIANO D'ALBA O DIANO D'ALBA
- DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA
- DOGLIANI
- ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO
- GATTINARA
- GAVI O CORTESE DI GAVI
- GHEMME
- NIZZA
- ROERO
- RUCHÉ DI CASTAGNOLE MONFERRATO
- ALBA

- ALBUGNANO
- BARBERA D'ALBA
- BARBERA DEL MONFERRATO
- BOCA
- BRAMATERRA
- CALOSSO
- CANAVESE
- CAREMA
- CISTERNA
- COLLI TORTONESI
- COLLINA TORINESE
- COLLINE NOVARESI
- COLLINE SALUZZESI
- CORTESE ALTO MONFERRATO
- COSTE DELLA SESIA
- DOLCETTO D'ACQUI
- DOLCETTO D'ALBA
- DOLCETTO D'ASTI
- DOLCETTO DI OVADA
- FARA
- FREISA D'ASTI
- FREISA DI CHIERI
- GABIANO
- GRIGNOLINO D'ASTI
- GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE
- LANGHE
- LESSONA
- LOAZZOLO
- MALVASIA DI CASORZO D'ASTI O CASORZO
- MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO
- MONFERRATO
- NEBBIOLO D'ALBA
- PIEMONTE
- PINEROLESE
- RUBINO DI CANTAVENNA
- SIZZANO
- STREVI
- TERRE ALFIERI
- VALLI OSSOLANE
- VALSUSA
- VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO
- GRAPPA DI BAROLO
- GRAPPA PIEMONTESE / GRAPPA DEL PIEMONTE
- GENEPI DEL PIEMONTE
- GÉNÉPI DES ALPES / GENEPI DEGLI ALPI (TRANSFRONTALIERA)

- VERMOUTH DI TORINO

- GRANA PADANO DOP
- GORGONZOLA DOP
- TALEGGIO DOP
- BRA DOP
- CASTELMAGNO DOP

- RASCHERA DOP
- MURAZZANO DOP
- TOMA PIEMONTESE DOP
- ROBIOLA DI ROCCAVERANO DOP
- OSSOLANO DOP
- MORTADELLA DI BOLOGNA IGP
- SALAME CREMONA IGP
- SALAME PIEMONTE IGP
- SALAMINI ITALIANI ALLA CACCIATORA DOP
- CRUDO DI CUNEO DOP
- VITELLONI PIEMONTESI DELLA COSCIA IGP
- NOCCIOLA PIEMONTE IGP
- CASTAGNA CUNEO IGP
- RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE DOP
- MARRONE DELLA VALLE DI SUSÀ IGP
- FAGIOLO CUNEO IGP
- MELA ROSSA CUNEO IGP
- TINCA GOBBA DORATA DEL PIANALTO DI POIRINO DOP
- ALTRI PRODOTTI _____

c) descrizione del territorio interessato dalla Strada e gli elementi di identificazione (logo, sito etc.);

d) dimostrazione che la Strada ha messo in atto sul territorio di riferimento attività promozionali congiunte con le Enotecche regionali, nonché altri soggetti (Botteghe del vino regionali, Cantine comunali, Consorzi di tutela) ricadenti nello stesso ambito territoriale, compilare la seguente tabella:

attività promozionali messe in atto:	descrizione attività	soggetti coinvolti	periodo (mese)
Azione 1.....			
Azione 2.....			

Allegati obbligatori:

e) relazione sui controlli effettuati negli ultimi 3 anni dal Comitato di gestione in merito al rispetto dei requisiti minimi e impegni previsti dal disciplinare in conformità all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole n. 781500/2000. (Allegato E1)

f) il disciplinare/regolamento di funzionamento, sottoscritto dai soggetti aderenti (anche in modalità informatiche);

g) Statuto e atto costitutivo aggiornato;

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici eventualmente ottenuti, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sotto la propria responsabilità.

data

firma legale rappresentante

2. Riconoscimento della denominazione di Strada del vino e del cibo del Piemonte

1. Chi richiede il riconoscimento della denominazione di Strada del vino e del cibo del Piemonte deve possedere i requisiti minimi di cui all'articolo 17, 18 della Disciplina e deve rispettare i requisiti minimi indicati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000, n. 781500.

2. Il soggetto che intende presentare Domanda di riconoscimento deve essere iscritto all'anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99. Il fascicolo aziendale è costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe.

3. Il soggetto richiedente dovrà presentare al Settore regionale competente apposita Domanda secondo il modello 2, contenente gli elementi e la documentazione obbligatoria di seguito indicata:

a) compilazione dati identificativi del soggetto richiedente comprensivo anche dell'elenco soci aggiornato al 31/12 dell'anno precedente alla data di presentazione della Domanda (tali dati devono essere contenuti nel fascicolo aziendale che deve essere validato ogni anno).

Si dovranno compilare i seguenti quadri:

b) descrizione della tipologia dei prodotti oggetto dell'attività promozionale della Strada, fornire una descrizione dettagliata dei vini di qualità e delle produzioni agroalimentari oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita della Strada proponente con particolare attenzione ai prodotti a denominazione di origine (DOC/DOCG/DOP/IGP);

c) relazione in cui si descrive la tipologia dei soggetti aderenti alla Strada e gli orari di apertura al pubblico;

d) relazione in cui si dimostra che la strada valorizza produzioni vitivinicole e agroalimentari di rilievo per il territorio di riferimento sia in termini di numero di produttori che di valore economico;

e) una dettagliata descrizione del territorio interessato dalla Strada e gli elementi di identificazione che la Strada intende adottare (logo, sito etc.);

f) la Strada richiedente dovrà coordinarsi con le Enotecche regionali, le Botteghe del vino regionali/ Cantine comunali e Consorzi di tutela che sono presenti nello stesso ambito territoriale e dovrà pertanto indicare i soggetti con cui intende aggregarsi o con cui collabora attualmente e le attività che intende programmare;

h) qualora la Strada ricada in un territorio già interessato da altre Strade dovrà trovare forme di aggregazione e mettere in atto attività di armonizzazione, la Strada proponente dovrà descrivere come intende aggregarsi e le attività di armonizzazione che intende mettere in atto con l'impegno di aggregarsi entro 6 mesi;

i) la proposta di disciplinare e di regolamento di funzionamento della Strada.

4. La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo pec valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it.

5. La procedura di presentazione della Domanda di riconoscimento indicata al punto 4 sarà valida fino all'attivazione della modalità telematica di presentazione su Sistemapiemonte.

6. Il Settore regionale competente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento documenti, integrazioni o specifiche necessarie a verificare il rispetto della Disciplina.

7. Il Settore regionale competente, valutata la documentazione pervenuta, provvederà, ai sensi della DGR 04 febbraio 2022, n. 15-4621, entro 130 giorni a concedere il riconoscimento oppure a rigettare la Domanda.

Modello 2. Riconoscimento della denominazione di Strada del vino e del cibo del Piemonte

Si richiede il Riconoscimento della Denominazione:

- **Denominazione Strada richiedente** _____

compilazione dati identificativi del soggetto richiedente:

- **forma giuridica** _____
- **sede legale** _____
- **sede operativa** _____
- **telefono** _____
- **posta elettronica** _____
- **pec** _____
- **codice fiscale** _____
- **partita IVA** _____
- **rappresentante Legale** _____
- **ambito territoriale** _____
- **elenco soci (aggiornato al 31/12 dell'anno precedente alla data di presentazione della presente Domanda).**

(tali dati devono essere contenuti nel fascicolo aziendale).

Si dovranno compilare i seguenti quadri:

c) indicare i vini e i prodotti di qualità oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita della Strada richiedente:

- ALTA LANGA
 - ASTI
 - BARBARESCO
 - BARBERA D'ASTI
 - BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE
 - BAROLO
 - BRACHETTO D'ACQUI O ACQUI
 - DOLCETTO DI DIANO D'ALBA O DIANO D'ALBA
 - DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA
 - DOGLIANI
 - ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO
 - GATTINARA
 - GAVI O CORTESE DI GAVI
 - GHEMME
 - NIZZA
 - ROERO
 - RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO
- ALBA
 - ALBUGNANO

- BARBERA D'ALBA
- BARBERA DEL MONFERRATO
- BOCA
- BRAMATERRA
- CALOSSO
- CANAVESE
- CAREMA
- CISTERNA
- COLLI TORTONESI
- COLLINA TORINESE
- COLLINE NOVARESI
- COLLINE SALUZZESI
- CORTESE ALTO MONFERRATO
- COSTE DELLA SESIA
- DOLCETTO D'ACQUI
- DOLCETTO D'ALBA
- DOLCETTO D'ASTI
- DOLCETTO DI OVADA
- FARA
- FREISA D'ASTI
- FREISA DI CHIERI
- GABIANO
- GRIGNOLINO D'ASTI
- GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE
- LANGHE
- LESSONA
- LOAZZOLO
- MALVASIA DI CASORZO D'ASTI O CASORZO
- MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO
- MONFERRATO
- NEBBIOLO D'ALBA
- PIEMONTE
- PINEROLESE
- RUBINO DI CANTAVENNA
- SIZZANO
- STREVI
- TERRE ALFIERI
- VALLI OSSOLANE
- VALSUSA
- VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO

GRAPPA DI BAROLO

GRAPPA PIEMONTESE / GRAPPA DEL PIEMONTE

GENEPÌ DEL PIEMONTE

GÉNÉPI DES ALPES / GENEPÌ DEGLI ALPI (TRANSFRONTALIERA)

- VERMOUTH DI TORINO

- GRANA PADANO DOP
- GORGONZOLA DOP
- TALEGGIO DOP
- BRA DOP
- CASTELMAGNO DOP
- RASCHERA DOP
- MURAZZANO DOP

- TOMA PIEMONTESE DOP
- ROBIOLA DI ROCCAVERANO DOP
- OSSOLANO DOP

- MORTADELLA DI BOLOGNA IGP
- SALAME CREMONA IGP
- SALAME PIEMONTE IGP
- SALAMINI ITALIANI ALLA CACCIATORA DOP
- CRUDO DI CUNEO DOP
- VITELLONI PIEMONTESI DELLA COSCIA IGP

- NOCCIOLA PIEMONTE IGP
- CASTAGNA CUNEO IGP
- RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE DOP
- MARRONE DELLA VALLE DI SUSÀ IGP
- FAGIOLO CUNEO IGP
- MELA ROSSA CUNEO IGP

- TINCA GOBBA DORATA DEL PIANALTO DI POIRINO DOP

1. ALTRI PRODOTTI _____

b) relazione in cui si descrive la tipologia dei soggetti aderenti alla Strada e gli orari di apertura al pubblico:

c) relazione in cui si dimostra che la strada valorizza produzioni vitivinicole e agroalimentari di rilievo per il territorio di riferimento sia in termini di numero di produttori che di valore economico:

d) una dettagliata descrizione del territorio interessato dalla Strada e gli elementi di identificazione che la Strada intende adottare (logo, sito etc.):

e) la Strada proponente dovrà coordinarsi con le Enotecche regionali, le Botteghe del vino regionali/ Cantine comunali e Consorzi di tutela che sono presenti nello stesso ambito territoriale e dovrà pertanto indicare i soggetti con cui intende aggregarsi o con cui collabora attualmente e le attività che intende programmare;

h) qualora la Strada ricada in un territorio già interessato da altre Strade dovrà trovare forme di aggregazione e mettere in atto attività di armonizzazione, la Strada proponente dovrà descrivere come intende aggregarsi e le attività di armonizzazione che intende mettere in atto, con l'impegno di aggregarsi entro 6 mesi:

Si dovranno allegare i seguenti documenti obbligatori:

i) la proposta di disciplinare e di regolamento della Strada.

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici eventualmente ottenuti, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità.

data

firma legale rappresentante

ALLEGATO D
BOTTEGA DEL VINO REGIONALE O CANTINA COMUNALE

1. Adeguamento e rinnovo della denominazione di Bottega del vino regionale o Cantina comunale

1. La Bottega del vino regionale o la Cantina comunale già riconosciuta ai sensi della l.r. n. 37/1980 deve, entro 3 anni dalla pubblicazione della DGR 15 gennaio 2021, n. 24-2775 (Disciplina delle Enotecche regionali, Botteghe del vino regionali, Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte in attuazione dell'articolo 42 della l.r. n. 1/2019) e ogni 3 anni, provvedere a rinnovare il riconoscimento della denominazione di Bottega del vino regionale o la Cantina comunale.

2. La Bottega del vino regionale o la Cantina comunale che intende presentare Domanda di rinnovo del riconoscimento deve essere iscritta all'anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99. Il fascicolo aziendale è costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe.

3. La Bottega del vino regionale o la Cantina comunale dovrà presentare al Settore regionale competente apposita Domanda secondo il modello 1, contenente gli elementi e la documentazione obbligatoria di seguito indicata:

a) compilazione dati identificativi del soggetto richiedente comprensivo anche dell'elenco soci aggiornato al 31/12 dell'anno precedente alla data di presentazione della Domanda (tali dati devono essere contenuti nel fascicolo aziendale che deve essere validato ogni anno).

Si dovranno compilare i seguenti quadri:

b) qualora la Bottega del vino regionale o la Cantina comunale ricada in ambiti territoriali in cui vi sono Enotecche regionali in attività si dovrà indicare le Enotecche regionali con cui si collabora e le modalità di aggregazione messe in atto;

c) descrizione dei vini oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita della Bottega del vino regionale o della Cantina comunale richiedente;

d) relazione in cui si dimostra che la Bottega del vino regionale o la Cantina comunale ha partecipato ai Tavoli di ambito e ha messo in atto sul territorio di riferimento attività promozionali congiunte con le altre Enotecche regionali, nonché altri soggetti (altre Botteghe del vino regionali, Cantine comunali, Consorzi di tutela), ricadenti nello stesso ambito territoriale;

e) relazione in cui si dimostra che la Bottega del vino regionale o la Cantina comunale ha messo in atto sul territorio di riferimento attività promozionali congiunte con le Enotecche regionali, nonché altri soggetti ricadenti nello stesso ambito territoriale;

f) descrizione della sede in cui opera la Bottega del vino regionale o la Cantina comunale indicando gli elementi storici ed artistici;

Si dovranno allegare i seguenti documenti obbligatori:

f) Statuto e atto costitutivo;

g) Regolamento di selezione adottata dalla Bottega del vino regionale o Cantina comunale in merito ai prodotti oggetto dell'attività di promozione, degustazione e vendita e, in caso di mancanza del Regolamento, si dovrà indicare la modalità di selezione dei vini adottata;

h) Protocollo d'Intesa stipulato con le Enotecche regionali ricadenti nello stesso ambito territoriale;

i) bilanci degli ultimi 3 anni.

4. La documentazione dovrà essere inviata entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello di scadenza (terzo anno) o su richiesta del Settore regionale competente al seguente indirizzo pec: valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it.

5. La procedura di presentazione della Domanda di rinnovo indicata al punto 4 sarà valida fino all'attivazione della modalità telematica di presentazione su Sistemapiemonte.

6. Il Settore regionale competente, valutata la documentazione pervenuta, provvederà, ai sensi della DGR 04 febbraio 2022 n. 15-4621, entro 130 giorni a concedere il rinnovo del riconoscimento oppure a rigettare la Domanda.

Modello 1. Adeguamento e rinnovo della denominazione di Bottega del vino regionale e di Cantina comunale

Si richiede il rinnovo del Riconoscimento della Denominazione di:

- **Denominazione Bottega del vino regionale/Cantina comunale**
richiedente _____

compilazione dati identificativi del soggetto richiedente:

- **forma giuridica** _____
- **sede legale** _____
- **sede operativa** _____
- **telefono** _____
- **posta elettronica** _____
- **pec** _____
- **codice fiscale** _____
- **partita IVA** _____
- **rappresentante Legale** _____
- **ambito territoriale** _____
- **elenco soci (aggiornato al 31/12 dell'anno precedente alla data di presentazione della presente Domanda).**

(tali dati devono essere contenuti nel fascicolo aziendale).

Si dovranno compilare i seguenti quadri:

b) qualora la Bottega del vino regionale o la Cantina comunale ricada in ambiti territoriali in cui vi sono Enotecche regionali in attività si dovrà indicare le Enotecche regionali con cui si collabora e le modalità di aggregazione messe in atto:

--

c) indicare i vini di qualità oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita della Bottega del vino/Cantina comunale richiedente:

- ALTA LANGA
- ASTI
- BARBARESCO
- BARBERA D'ASTI
- BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE
- BAROLO
- BRACHETTO D'ACQUI O ACQUI
- DOLCETTO DI DIANO D'ALBA O DIANO D'ALBA
- DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA
- DOGLIANI
- ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO
- GATTINARA
- GAVI O CORTESE DI GAVI
- GHEMME
- NIZZA
- ROERO
- RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO
- ALBA
- ALBUGNANO
- BARBERA D'ALBA
- BARBERA DEL MONFERRATO
- BOCA
- BRAMATERRA
- CALOSSO
- CANAVESE
- CAREMA
- CISTERNA
- COLLI TORTONESI
- COLLINA TORINESE
- COLLINE NOVARESI
- COLLINE SALUZZESI
- CORTESE ALTO MONFERRATO
- COSTE DELLA SESIA
- DOLCETTO D'ACQUI
- DOLCETTO D'ALBA
- DOLCETTO D'ASTI
- DOLCETTO DI OVADA
- FARA
- FREISA D'ASTI
- FREISA DI CHIERI
- GABIANO
- GRIGNOLINO D'ASTI
- GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE
- LANGHE
- LESSONA
- LOAZZOLO
- MALVASIA DI CASORZO D'ASTI O CASORZO
- MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO
- MONFERRATO
- NEBBIOLO D'ALBA

- PIEMONTE
- PINEROLESE
- RUBINO DI CANTAVENNA
- SIZZANO
- STREVI
- TERRE ALFIERI
- VALLI OSSOLANE
- VALSUSA
- VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO
- GRAPPA DI BAROLO
- GRAPPA PIEMONTESE / GRAPPA DEL PIEMONTE
- GENEPI DEL PIEMONTE
- GÉNÉPI DES ALPES / GENEPI DEGLI ALPI (TRANSFRONTALIERA)

- VERMOUTH DI TORINO

ALTRI

PRODOTTI _____

d) relazione in cui si dimostra che la Bottega del vino regionale o la Cantina comunale ha partecipato ai Tavoli di ambito, compilare la seguente tabella:

Ambito territoriale:	
data convocazione Tavolo d'ambito:	
ordine del giorno:	
soggetti partecipanti:	

e) relazione in cui si dimostra che la Bottega del vino regionale o la Cantina comunale ha messo in atto sul territorio di riferimento attività promozionali congiunte con le Enotecche regionali, nonché altri soggetti ricadenti nello stesso ambito territoriale, compilare la seguente tabella:

attività promozionali messe in atto:	descrizione attività	soggetti coinvolti	periodo (mese)
Azione 1.....			
Azione 2.....			

f) descrizione della sede in cui opera la Bottega del vino regionale o la Cantina comunale indicando gli elementi storici ed artistici

Allegati obbligatori:

g) Statuto e atto costitutivo;

h) Regolamento di selezione adottata dalla Bottega del vino/Cantina comunale in merito ai prodotti oggetto dell'attività di promozione, degustazione e vendita e, in caso di mancanza del Regolamento, si dovrà indicare la modalità di selezione dei prodotti adottata dall'Enoteca;

h) Protocollo d'Intesa stipulato con le Enotecche regionali ricadenti nello stesso ambito territoriale;

i) bilanci degli ultimi 3 anni.

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici eventualmente ottenuti, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sotto la propria responsabilità.

Data

firma legale rappresentante

2. Riconoscimento della denominazione di Bottega del vino regionale o la Cantina comunale

1. Chi richiede il riconoscimento della denominazione di Bottega regionale del vino o la Cantina comunale ai sensi dell'articolo 42 comma 2 della l.r. 1/2019 deve presentare Domanda di riconoscimento e, qualora ricada in ambiti territoriali in cui vi sono Enotecche regionali, deve aggregarsi ad almeno una delle Enotecche regionali presenti nello stesso ambito territoriale e realizzare congiuntamente le attività promozionali.

2. Il soggetto proponente che intende presentare Domanda di riconoscimento deve essere iscritta all'anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99. Il fascicolo aziendale è costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe.

3. Il soggetto richiedente dovrà presentare al Settore regionale competente apposita Domanda secondo il modello 2, contenente gli elementi e la documentazione obbligatoria di seguito indicata:

a) compilazione dati identificativi del soggetto richiedente comprensivo anche dell'elenco soci aggiornato al 31/12 dell'anno precedente alla data di presentazione della Domanda (tali dati devono essere contenuti nel fascicolo aziendale che deve essere validato ogni anno).

Si dovranno compilare i seguenti quadri:

b) qualora ricada in ambiti territoriali in cui vi sono Enotecche regionali in attività si dovrà indicare le Enotecche regionali già riconosciute con cui si collabora o si intende collaborare e le modalità di aggregazione messe in atto con l'impegno di aggregarsi entro 6 mesi;

c) descrizione dei vini ed eventuali dei prodotti di qualità oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita della Bottega del vino regionale o la Cantina comunale richiedente;

d) relazione da cui si evince che i prodotti vino oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita della Bottega del vino regionale o della Cantina comunale richiedente non sono adeguatamente valorizzati da Enotecche regionali attive nello stesso ambito territoriale;

e) relazione in cui si dimostra che la Bottega regionale del vino o la Cantina comunale ha messo o intende mettere in atto sul territorio di riferimento attività promozionali congiunte con le Enotecche regionali nonché con altri soggetti (altre Botteghe del vino regionali, Cantine comunali, Consorzi di tutela, associazioni di produttori, Distretti) ricadenti nello stesso ambito territoriale;

f) un sintetico business plan accompagnato da una relazione da cui si dimostri la fattibilità economica del progetto e la sua sostenibilità nel tempo (con un arco temporale di almeno 3 anni);

g) descrizione della sede in cui opera/opererà la Bottega del vino regionale o la Cantina comunale richiedente con indicazione degli spazi adeguati per l'accoglienza dei visitatori e per l'esposizione, la degustazione e la vendita dei prodotti nonché i requisiti storici, artistici ed architettonici della sede;

h) descrizione della modalità di selezione che si intende adottare in merito ai vini oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita.

Si dovranno allegare i seguenti documenti obbligatori:

f) Statuto e atto costitutivo;

g) Regolamento (se già approvato) di selezione adottata in merito ai prodotti oggetto dell'attività di promozione, degustazione e vendita adottata dalla Bottega del vino regionale/Cantina comunale richiedente, si dovrà indicare la modalità di selezione dei vini che si intende adottare;

h) bilancio dell'ultimo anno disponibile.

4. La documentazione dovrà essere inviata al Tavolo di ambito di riferimento e al Settore regionale competente al seguente indirizzo pec:

valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it.

Al fine di assicurare un coordinamento delle attività promozionali dei soggetti ricadenti sullo stesso territorio il Tavolo di ambito ha 60 giorni di tempo per fornire al Settore regionale competente un parere preventivo non vincolante.

4. La procedura di presentazione della Domanda di riconoscimento indicata al punto 4 sarà valida fino all'attivazione della modalità telematica di presentazione su Sistemapiemonte.

5. Il Settore regionale competente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento documenti, integrazioni o specifiche in merito alla su citata documentazione.

5. Il Settore regionale competente, valutata la documentazione pervenuta, provvederà, ai sensi della DGR 04 febbraio 2022 n. 15-4621, entro 130 giorni, anche in assenza di parere preventivo da parte del Tavolo, a concedere il riconoscimento oppure a rigettare la Domanda.

Modello 2. Riconoscimento della denominazione di Bottega del vino regionale e di Cantina comunale

Si richiede il Riconoscimento della Denominazione:

- **Denominazione Bottega del vino regionale/Cantina comunale**

richiedente _____

compilazione dati identificativi del soggetto richiedente:

- **forma giuridica** _____
- **sede legale** _____
- **sede operativa** _____
- **telefono** _____
- **posta elettronica** _____
- **pec** _____
- **codice fiscale** _____
- **partita IVA** _____
- **rappresentante Legale** _____
- **ambito territoriale** _____
- **elenco soci (aggiornato al 31/12 dell'anno precedente alla data di presentazione della presente Domanda).**

(tali dati devono essere contenuti nel fascicolo aziendale).

Si dovranno compilare i seguenti quadri:

b) qualora ricada in ambiti territoriali in cui vi sono Enotecche regionali in attività si dovrà indicare le Enotecche regionali già riconosciute con cui si collabora o si intende collaborare e le modalità di aggregazione messe in atto con l'impegno di aggregarsi entro 6 mesi;

--

c) indicare i vini ed eventuali prodotti di qualità oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita della Bottega del vino regionale o la Cantina comunale richiedente:

- ALTA LANGA
 - ASTI
 - BARBARESCO
 - BARBERA D'ASTI
 - BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE
 - BAROLO
 - BRACHETTO D'ACQUI O ACQUI
 - DOLCETTO DI DIANO D'ALBA O DIANO D'ALBA
 - DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA
 - DOGLIANI
 - ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO
 - GATTINARA
 - GAVI O CORTESE DI GAVI
 - GHEMME
 - NIZZA
 - ROERO
 - RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO
-
- ALBA
 - ALBUGNANO
 - BARBERA D'ALBA
 - BARBERA DEL MONFERRATO
 - BOCA
 - BRAMATERRA
 - CALOSSO
 - CANAVESE
 - CAREMA
 - CISTERNA
 - COLLI TORTONESI
 - COLLINA TORINESE
 - COLLINE NOVARESI
 - COLLINE SALUZZESI
 - CORTESE ALTO MONFERRATO
 - COSTE DELLA SESIA
 - DOLCETTO D'ACQUI
 - DOLCETTO D'ALBA
 - DOLCETTO D'ASTI
 - DOLCETTO DI OVADA
 - FARA
 - FREISA D'ASTI
 - FREISA DI CHIERI
 - GABIANO
 - GRIGNOLINO D'ASTI
 - GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE
 - LANGHE
 - LESSONA
 - LOAZZOLO
 - MALVASIA DI CASORZO D'ASTI O CASORZO

- MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO
- MONFERRATO
- NEBBIOLO D'ALBA
- PIEMONTE
- PINEROLESE
- RUBINO DI CANTAVENNA
- SIZZANO
- STREVI
- TERRE ALFIERI
- VALLI OSSOLANE
- VALSUSA
- VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO

- GRAPPA DI BAROLO
- GRAPPA PIEMONTESE / GRAPPA DEL PIEMONTE
- GENEPI' DEL PIEMONTE
- GÉNÉPI DES ALPES / GENEPI' DEGLI ALPI (TRANSFRONTALIERA)

- VERMOUTH DI TORINO

ALTRI PRODOTTI _____

d) relazione da cui si evince che i prodotti vino oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita della Bottega del vino regionale o della Cantina comunale richiedente non sono adeguatamente valorizzati da Enotecche regionali attive nello stesso ambito territoriale:

e) relazione in cui si dimostra che la Bottega del vino regionale o la Cantina comunale ha messo in atto sul territorio di riferimento attività promozionali congiunte con le Enotecche regionali, nonché altri soggetti ricadenti nello stesso ambito territoriale, compilare la seguente tabella:

attività promozionali messe in atto:	descrizione attività	soggetti coinvolti	periodo (mese)
Azione 1.....			
Azione 2.....			

f) compilare un sintetico business plan accompagnato da una relazione da cui si dimostri la fattibilità economica del progetto e la sua sostenibilità nel tempo (con un arco temporale di almeno 3 anni):

--

Conto economico	consuntivo ultimo bilancio	anno +1	anno +2	anno +3
Ricavi				
costi materie prime				
costi servizi				
costi personale				
altri costi				
Risultato operativo				
Stato patrimoniale				
Immobilizzazioni				
attività correnti				
liquidità operativa				
Totale attivo				
capitale				
utile				
passività correnti				
debiti				
Totale passivo				

g) descrizione della sede in cui opera/opererà la Bottega del vino regionale o la Cantina comunale richiedente con indicazione degli spazi adeguati per l'accoglienza dei visitatori e per l'esposizione, la degustazione e la vendita dei prodotti nonché i requisiti storici, artistici ed architettonici della sede;

--

h) descrizione della modalità di selezione che si intende adottare in merito ai vini oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita.

Si dovranno allegare i seguenti documenti obbligatori:

f) Statuto e atto costitutivo;

g) Regolamento (se già approvato) di selezione adottata in merito ai prodotti oggetto dell'attività di promozione, degustazione e vendita adottata dalla Bottega del vino regionale/Cantina comunale richiedente;

h) bilancio dell'ultimo anno disponibile.

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici eventualmente ottenuti, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sotto la propria responsabilità.

data

firma legale rappresentante

ALLEGATO C
ENOTECHE REGIONALI

1. Adeguamento e rinnovo della denominazione di Enoteca regionale

1. Le Enotecche regionali già riconosciute ai sensi della l.r. n. 37/1980 devono, entro 3 anni dalla pubblicazione della DGR 15 gennaio 2021, n. 24-2775 (Disciplina delle Enotecche regionali, Botteghe del vino regionali, Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte in attuazione dell'articolo 42 della l.r n. 1/2019) e ogni 3 anni, provvedere a rinnovare il riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale.

2. L'Enoteca regionale che intende presentare Domanda di rinnovo del riconoscimento deve essere iscritta all'anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99. Il fascicolo aziendale è costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe.

3. L'Enoteca regionale dovrà presentare al Settore regionale competente apposita Domanda secondo il modello 1, contenente gli elementi e la documentazione obbligatoria di seguito indicata:

a) compilazione dati identificativi del soggetto richiedente comprensivo anche dell'elenco soci aggiornato al 31/12 dell'anno precedente alla data di presentazione della Domanda (tali dati devono essere contenuti nel fascicolo aziendale che deve essere validato ogni anno).

Si dovranno compilare i seguenti quadri:

b) descrizione dei vini e dei prodotti di qualità oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita dell'Enoteca regionale;

c) relazione in cui si dimostra che l'Enoteca ha partecipato ai Tavoli di ambito e ha messo in atto sul territorio di riferimento attività promozionali congiunte con le altre Enotecche regionali, nonché altri soggetti (Botteghe del vino regionali, Cantine comunali, Consorzi di tutela), ricadenti nello stesso ambito territoriale ;

d) relazione in cui si dimostra che l'Enoteca ha messo in atto sul territorio di riferimento attività promozionali congiunte con le altre Enotecche regionali, nonché altri soggetti ricadenti nello stesso ambito territoriale;

e) descrizione della sede in cui opera l'Enoteca indicando gli elementi storici ed artistici:

Si dovranno allegare i seguenti documenti obbligatori:

f) Statuto e atto costitutivo;

g) Regolamento di selezione adottata dall'Enoteca in merito ai prodotti oggetto dell'attività di promozione, degustazione e vendita e, in caso di mancanza del Regolamento, si dovrà indicare la modalità di selezione dei prodotti adottata dall'Enoteca;

h) Protocollo d'Intesa stipulato tra le Enotecche regionali ricadenti nello stesso ambito territoriale;

i) bilanci degli ultimi 3 anni.

4. La documentazione dovrà essere inviata entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello di scadenza (terzo anno) o su richiesta del Settore regionale competente al seguente indirizzo pec: valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it.

5. La procedura di presentazione della Domanda di rinnovo indicata la punto 4 sarà valida fino all'attivazione della modalità telematica di presentazione su Sistemapiemonte.

6. Il Settore regionale competente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento documenti, integrazioni o specifiche necessarie a verificare il rispetto della su citata Disciplina.

7. Il Settore regionale competente, valutata la documentazione pervenuta, provvederà, ai sensi della DGR 04 febbraio 2022 n. 15-4621, entro 130 giorni a concedere il rinnovo del riconoscimento oppure a rigettare la Domanda.

Modello 1. Adeguamento e rinnovo della denominazione di Enoteca regionale

Si richiede il Rinnovo della Denominazione di Enoteca regionale:

- **Denominazione Enoteca regionale richiedente** _____

compilazione dati identificativi del soggetto richiedente:

- **forma giuridica** _____
- **sede legale** _____
- **sede operativa** _____
- **telefono** _____
- **posta elettronica** _____
- **pec** _____
- **codice fiscale** _____
- **partita IVA** _____
- **rappresentante Legale** _____
- **ambito territoriale** _____
- **elenco soci (aggiornato al 31/12 dell'anno precedente alla data di presentazione della presente Domanda).**

(tali dati devono essere contenuti nel fascicolo aziendale).

Si dovranno compilare i seguenti quadri:

b) indicare i vini e i prodotti di qualità oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita dell'Enoteca:

- ALTA LANGA
 - ASTI
 - BARBARESCO
 - BARBERA D'ASTI
 - BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE
 - BAROLO
 - BRACHETTO D'ACQUI O ACQUI
 - DOLCETTO DI DIANO D'ALBA O DIANO D'ALBA
 - DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA
 - DOGLIANI
 - ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO
 - GATTINARA
 - GAVI O CORTESE DI GAVI
 - GHEMME
 - NIZZA
 - ROERO
 - RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO
-
- ALBA
 - ALBUGNANO

- BARBERA D'ALBA
- BARBERA DEL MONFERRATO
- BOCA
- BRAMATERRA
- CALOSSO
- CANAVESE
- CAREMA
- CISTERNA
- COLLI TORTONESI
- COLLINA TORINESE
- COLLINE NOVARESI
- COLLINE SALUZZESI
- CORTESE ALTO MONFERRATO
- COSTE DELLA SESIA
- DOLCETTO D'ACQUI
- DOLCETTO D'ALBA
- DOLCETTO D'ASTI
- DOLCETTO DI OVADA
- FARA
- FREISA D'ASTI
- FREISA DI CHIERI
- GABIANO
- GRIGNOLINO D'ASTI
- GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE
- LANGHE
- LESSONA
- LOAZZOLO
- MALVASIA DI CASORZO D'ASTI O CASORZO
- MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO
- MONFERRATO
- NEBBIOLO D'ALBA
- PIEMONTE
- PINEROLESE
- RUBINO DI CANTAVENNA
- SIZZANO
- STREVI
- TERRE ALFIERI
- VALLI OSSOLANE
- VALSUSA
- VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO
- GRAPPA DI BAROLO
- GRAPPA PIEMONTESE / GRAPPA DEL PIEMONTE
- GENEPÌ DEL PIEMONTE
- GÉNÉPI DES ALPES / GENEPÌ DEGLI ALPI (TRANSFRONTALIERA)

- VERMOUTH DI TORINO

- GRANA PADANO DOP
- GORGONZOLA DOP
- TALEGGIO DOP
- BRA DOP
- CASTELMAGNO DOP
- RASCHERA DOP

- MURAZZANO DOP
- TOMA PIEMONTESE DOP
- ROBIOLA DI ROCCAVERANO DOP
- OSSOLANO DOP
- MORTADELLA DI BOLOGNA IGP
- SALAME CREMONA IGP
- SALAME PIEMONTE IGP
- SALAMINI ITALIANI ALLA CACCIATORA DOP
- CRUDO DI CUNEO DOP
- VITELLONI PIEMONTESI DELLA COSCIA IGP
- NOCCIOLA PIEMONTE IGP
- CASTAGNA CUNEO IGP
- RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE DOP
- MARRONE DELLA VALLE DI SUSÀ IGP
- FAGIOLO CUNEO IGP
- MELA ROSSA CUNEO IGP
- TINCA GOBBA DORATA DEL PIANALTO DI POIRINO DOP

- ALTRI PRODOTTI _____

c) dimostrazione che l'Enoteca ha partecipato ai Tavoli di ambito, compilare la seguente tabella:

Ambito territoriale:	
data convocazione Tavolo d'ambito:	
ordine del giorno:	
soggetti partecipanti:	

d) dimostrazione che l'Enoteca ha messo in atto sul territorio di riferimento attività promozionali congiunte con le altre Enotecche regionali, nonché altri soggetti (Botteghe del vino regionali, Cantine comunali, Consorzi di tutela) ricadenti nello stesso ambito territoriale, compilare la seguente tabella:

attività promozionali messe in atto:	descrizione attività	soggetti coinvolti	periodo (mese)
Azione 1.....			
Azione 2.....			

e) descrizione della sede in cui opera l'Enoteca indicando gli elementi storici ed artistici:



Allegati obbligatori:

f) Statuto e atto costitutivo;

g) Regolamento di selezione adottata dall'Enoteca in merito ai prodotti oggetto dell'attività di promozione, degustazione e vendita e, in caso di mancanza del Regolamento, si dovrà indicare la modalità di selezione dei prodotti adottata dall'Enoteca;

h) Protocollo d'Intesa - progetto congiunto di valorizzazione - stipulato tra le Enotecche regionali ricadenti nello stesso ambito territoriale;

i) bilanci degli ultimi 3 anni.

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici eventualmente ottenuti, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sotto la propria responsabilità.

data

firma legale rappresentante

2. Riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale

1. Chi richiede il riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale ai sensi dell'articolo 42 comma 2 della l.r. 1/2019 deve presentare Domanda di riconoscimento e, qualora ricada in ambiti territoriali in cui vi sono Enotecche regionali, deve aggregarsi ad almeno una delle Enotecche regionali presenti nello stesso ambito territoriale e realizzare congiuntamente le attività promozionali.

2. Il soggetto che intende presentare Domanda di riconoscimento deve essere iscritto all'anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99. Il fascicolo aziendale è costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe.

3. Il soggetto richiedente dovrà presentare al Settore regionale competente apposita Domanda secondo il modello 2, contenente gli elementi e la documentazione obbligatoria di seguito indicata:

a) compilazione dati identificativi del soggetto richiedente comprensivo anche dell'elenco soci aggiornato al 31/12 dell'anno precedente alla data di presentazione della Domanda (tali dati devono essere contenuti nel fascicolo aziendale che deve essere validato ogni anno).

Si dovranno compilare i seguenti quadri:

b) qualora ricada in ambiti territoriali in cui vi sono Enotecche regionali in attività si dovrà indicare le Enotecche regionali già riconosciute con cui si collabora o si intende collaborare e le modalità di aggregazione messe in atto con l'impegno di aggregarsi entro 6 mesi;

c) descrizione dei vini e dei prodotti di qualità oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita dell'Enoteca regionale richiedente;

d) relazione da cui si evince che i prodotti vino e agroalimentari oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita dell'Enoteca richiedente non sono valorizzati da Enotecche regionali già riconosciute e attive sul territorio;

e) descrizione dettagliata del territorio oggetto dell'attività promozionale dell'Enoteca richiedente;

f) relazione da cui si evince che l'Enoteca proponente valorizza territori non oggetto di valorizzazione o promozione da parte di Enotecche regionali già riconosciute e attive sul territorio;

g) un sintetico business plan accompagnato da una relazione da cui si dimostri la fattibilità economica del progetto e la sua sostenibilità nel tempo (con un arco temporale di almeno 3 anni);

h) descrizione della sede in cui opera/opererà l'Enoteca richiedente con indicazione degli spazi adeguati per l'accoglienza dei visitatori e per l'esposizione, la degustazione e la vendita dei prodotti;

i) descrizione dei requisiti storici, artistici ed architettonici della sede;

l) descrizione della modalità di selezione che si intende adottare in merito ai vini oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita.

Si dovranno allegare i seguenti documenti obbligatori:

f) Statuto e atto costitutivo;

g) Regolamento (se già approvato) di selezione adottata dall'Enoteca in merito ai prodotti oggetto dell'attività di promozione, degustazione e vendita adottata dall'Enoteca proponente oppure specificare la modalità di selezione che si intende adottare;

h) bilancio dell'ultimo anno disponibile.

4. La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo pec:
valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it.

4. La procedura di presentazione della Domanda di riconoscimento indicata al punto 4 sarà valida fino all'attivazione della modalità telematica di presentazione su Sistemapiemonte.

5. Il Settore regionale competente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento documenti, integrazioni o specifiche in merito alla su citata documentazione.

5. Il Settore regionale competente, valutata la documentazione pervenuta, provvederà, ai sensi della DGR 04 febbraio 2022 n. 15-4621, entro 130 giorni a concedere il riconoscimento oppure a rigettare la Domanda.

Modello 2. Riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale

Si richiede il Riconoscimento della Denominazione di Enoteca regionale:

- **Denominazione Enoteca regionale richiedente** _____

compilazione dati identificativi del soggetto richiedente:

- **forma giuridica** _____
- **sede legale** _____
- **sede operativa** _____
- **telefono** _____
- **posta elettronica** _____
- **pec** _____
- **codice fiscale** _____
- **partita IVA** _____
- **rappresentante Legale** _____
- **ambito territoriale** _____
- **elenco soci (aggiornato al 31/12 dell'anno precedente alla data di presentazione della presente Domanda).**

(tali dati devono essere contenuti nel fascicolo aziendale).

Si dovranno compilare i seguenti quadri:

b) qualora l'Enoteca richiedente ricada in ambiti territoriali in cui vi sono Enotecche regionali in attività si dovrà indicare le Enotecche regionali già riconosciute con cui si collabora o si intende collaborare e le modalità di aggregazione messe in atto con l'impegno di aggregarsi entro 6 mesi:

--

c) indicare i vini e i prodotti di qualità oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita dell'Enoteca richiedente:

- ALTA LANGA
 - ASTI
 - BARBARESCO
 - BARBERA D'ASTI
 - BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE
 - BAROLO
 - BRACHETTO D'ACQUI O ACQUI
 - DOLCETTO DI DIANO D'ALBA O DIANO D'ALBA
 - DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA
 - DOGLIANI
 - ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO
 - GATTINARA
 - GAVI O CORTESE DI GAVI
 - GHEMME
 - NIZZA
 - ROERO
 - RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO
-
- ALBA
 - ALBUGNANO
 - BARBERA D'ALBA
 - BARBERA DEL MONFERRATO
 - BOCA
 - BRAMATERRA
 - CALOSSO
 - CANAVESE
 - CAREMA
 - CISTERNA
 - COLLI TORTONESI
 - COLLINA TORINESE
 - COLLINE NOVARESI
 - COLLINE SALUZZESI
 - CORTESE ALTO MONFERRATO
 - COSTE DELLA SESIA
 - DOLCETTO D'ACQUI
 - DOLCETTO D'ALBA
 - DOLCETTO D'ASTI
 - DOLCETTO DI OVADA
 - FARA
 - FREISA D'ASTI
 - FREISA DI CHIERI
 - GABIANO
 - GRIGNOLINO D'ASTI
 - GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE
 - LANGHE
 - LESSONA
 - LOAZZOLO
 - MALVASIA DI CASORZO D'ASTI O CASORZO
 - MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO
 - MONFERRATO

- NEBBIOLO D'ALBA
- PIEMONTE
- PINEROLESE
- RUBINO DI CANTAVENNA
- SIZZANO
- STREVI
- TERRE ALFIERI
- VALLI OSSOLANE
- VALSUSA
- VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO

- GRAPPA DI BAROLO
- GRAPPA PIEMONTESE / GRAPPA DEL PIEMONTE
- GENEPI' DEL PIEMONTE
- GÉNÉPI DES ALPES / GENEPI' DEGLI ALPI (TRANSFRONTALIERA)

- VERMOUTH DI TORINO

GRANA PADANO DOP

GORGONZOLA DOP

TALEGGIO DOP

BRA DOP

CASTELMAGNO DOP

RASCHERA DOP

MURAZZANO DOP

TOMA PIEMONTESE DOP

ROBIOLA DI ROCCAVERANO DOP

OSSOLANO DOP

MORTADELLA DI BOLOGNA IGP

SALAME CREMONA IGP

SALAME PIEMONTE IGP

SALAMINI ITALIANI ALLA CACCIATORA DOP

CRUDO DI CUNEO DOP

VITELLONI PIEMONTESI DELLA COSCIA IGP

NOCCIOLA PIEMONTE IGP

CASTAGNA CUNEO IGP

RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE DOP

MARRONE DELLA VALLE DI SUSÀ IGP

FAGIOLO CUNEO IGP

MELA ROSSA CUNEO IGP

TINCA GOBBA DORATA DEL PIANALTO DI POIRINO DOP

1. ALTRI PRODOTTI _____

d) relazione da cui si evince che i prodotti vino e agroalimentari oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita dell'Enoteca richiedente non sono valorizzati da Enotecche regionali già riconosciute e attive sul territorio:

--

e) descrizione dettagliata del territorio oggetto dell'attività promozionale dell'Enoteca richiedente:

f) relazione da cui si evince che l'Enoteca richiedente valorizza territori non oggetto di valorizzazione o promozione da parte di Enotecche regionali già riconosciute e attive sul territorio;

g) compilare un sintetico business plan accompagnato da una relazione da cui si dimostri la fattibilità economica del progetto e la sua sostenibilità nel tempo (con un arco temporale di almeno 3 anni):

Conto economico	consuntivo ultimo bilancio	anno +1	anno +2	anno +3
Ricavi				
costi materie prime				
costi servizi				
costi personale				
altri costi				
Risultato operativo				
Stato patrimoniale				
Immobilizzazioni				
attività correnti				
liquidità operativa				
Totale attivo				
capitale				
utile				
passività correnti				
debiti				
Totale passivo				

h) descrizione della sede in cui opera/opererà l'Enoteca richiedente con indicazione degli spazi adeguati per l'accoglienza dei visitatori e per l'esposizione, la degustazione e la vendita dei prodotti:

i) descrizione dei requisiti storici, artistici ed architettonici della sede;

l) descrizione della modalità di selezione che si intende adottare in merito ai vini oggetto dell'attività di promozione, degustazione e di vendita.

Si dovranno allegare i seguenti documenti obbligatori:

f) Statuto e atto costitutivo;

g) Regolamento (se già approvato) di selezione adottata dall'Enoteca in merito ai prodotti oggetto dell'attività di promozione, degustazione e vendita adottata dall'Enoteca richiedente oppure modalità di selezione che si intende adottare;

h) bilancio dell'ultimo anno disponibile.

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici eventualmente ottenuti, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità.

data

firma legale rappresentante

ALLEGATO B

Tavoli di ambito individuati ai sensi della Disciplina approvata con la DGR 15 gennaio 2021 n. 24-2775 - elenco soggetti designati.

	Tavoli di Ambito		Enoteche individuate:	componente designato	Strade individuate:	componente designato
1	Langhe e Roero	1.1	Associazione Enoteca regionale del Roero 2.0	Pier Paolo Guelfo		
		1.2	Enoteca regionale del Barolo	Cristina Grimaldi		
		1.3	Enoteca regionale del Barbaresco	Massimo Caniggia		
		1.4	Enoteca regionale piemontese Cavour	Marco Scuderi		
		1.5	Enoteca regionale del Moscato			
		1.6				Strada del Barolo e Grandi vini di Langa
2	Monferrato	2.1	Enoteca regionale Acqui Terme & Vino			
		2.2	Enoteca regionale di Canelli e dell'Astesana			
		2.3	Enoteca regionale Colline Alfieri e dell'astigiano			
		2.4	Enoteca regionale del Monferrato			
		2.5	Enoteca regionale di Nizza	Mauro Damerio		
		2.6	Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato	Mario Arosio		
		2.7				Strada del Vino Astesana
4	Alto Piemonte	4.1	Enoteca regionale del Biellese e della Serra	Giuseppe Graziola		
		4.2	Enoteca regionale Gattinara Terre nebbiolo e nord Piemonte			
		4.3				Strada del Riso vercellese
5	Doglianese Alta Langa cuneese	5.1				
6	Terre Derthona e Gavi	6.1			Strada del vino e dei sapori dei Colli tortonesi - Terre Derthona	
7	Saluzzese e Pinerolese	7.1				
8	Verbano, Cusio, Ossola	8.1				

ALLEGATO A DISPOSIZIONI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO DI AMBITO

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dei Tavoli di ambito ai sensi dell'articolo 5 della Disciplina di cui alla DGR 15 gennaio 2021 n. 24-277, di seguito Disciplina.

Art. 2 Composizione del Tavolo di ambito

1. I componenti di ciascun Tavolo sono i rappresentanti delle Enotecche regionali ricadenti nello stesso ambito territoriale individuato all'articolo 4 della Disciplina.
2. Il Tavolo può essere integrato dai rappresentanti delle Strade del vino e del cibo del Piemonte, delle Botteghe regionali del vino, delle Cantine comunali ricadenti nello stesso ambito territoriale.
3. Al Tavolo possono partecipare, se lo richiedono oppure se invitati, i rappresentanti dei Consorzi di tutela dei prodotti di qualità, dei Distretti del cibo, dei Musei etnografici, degli Enti turismo ed Enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale.
4. Nel caso in cui le Strade del vino e del cibo, le Botteghe regionali del vino, le Cantine comunali abbiano richiesto il riconoscimento regionale e sottoscritto il protocollo di intesa, di cui al comma 3 dell'articolo 6 della Disciplina, sono tenute a nominare il proprio rappresentante e partecipare al Tavolo di ambito di competenza.
5. I componenti designati sono coloro i cui nominativi sono stati comunicati al settore Valorizzazione del sistema agroalimentare, distretti del cibo e tutela della qualità, di seguito settore competente, e tali nominativi, contenuti nell'Allegato B, sono recepiti col presente provvedimento.
6. I componenti del Tavolo possono essere cambiati o integrati in qualsiasi momento, anche senza modificare il presente atto, comunicando i nominativi alla casella PEC:
valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it.
7. Ai lavori del Tavolo partecipa il componente designato o un suo delegato previa comunicazione del nominativo.
8. Al Tavolo hanno facoltà di partecipare in qualsiasi momento l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e il responsabile del Settore regionale competente, che ricoprono pro tempore tale ruolo.
9. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito.
10. Il Tavolo individua un rappresentante unico, detto Responsabile del Tavolo, che si interfaccia con la Regione e che rimane in carica almeno per 3 anni rinnovabile.
11. Il Tavolo deve essere convocato almeno 2 volte per anno e la prima convocazione deve avvenire entro il 31 marzo, in caso di mancata convocazione provvederà il Settore regionale competente entro il mese di aprile.

Art. 3 Compiti del Tavolo

1. Il Tavolo è lo strumento attraverso il quale le Enotecche regionali ricadenti nello stesso ambito territoriale programmano congiuntamente le attività promozionali da realizzare nell'ambito territoriale di riferimento anche in sinergia con gli altri soggetti operanti sullo stesso territorio, nel rispetto della programmazione regionale.
2. Gli argomenti trattati nell'ambito delle riunioni del Tavolo possono essere proposti dall'Assessore regionale competente in materia, da ciascuna Enoteca regionale o dal rappresentante unico di tavolo al quale spetta il suo coordinamento e la direzione dei relativi lavori.
3. Il Tavolo può essere consultato dal Settore regionale competente con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - attività promozionali e di valorizzazione dei vini e dei prodotti agroalimentari di qualità da attuare sul territorio dell'ambito.

- Parere non vincolante sul riconoscimento di nuove Botteghe/Cantine comunali oppure nuove Enotecche regionali in ambiti territoriali già interessati da Enotecche regionali, Botteghe del vino/Cantine comunali riconosciute.
- Anche per il riconoscimento di nuove strade del del vino e dei sapori può esserne richiesta la convocazione.
- 4. Il Tavolo provvede a redigere e gestire il protocollo di intesa o altra documentazione in cui i soggetti partecipanti definiscono un programma di attività promozionali da realizzare sul territorio.
- 5. Il Tavolo garantisce l'informazione più ampia della propria attività, lo scambio e la condivisione delle informazioni fra i soggetti partecipanti.
- 6. Il Tavolo può avvalersi per la verbalizzazione delle decisioni assunte durante le sedute di strutture e di personale delle Enotecche regionali.
- 7. Il Tavolo si dota di un Regolamento di Funzionamento sottoscritto da tutti i componenti ed elegge un Responsabile di tavolo che coordina i lavori.

Art. 5

(Determinazioni del Tavolo)

1. Le determinazioni del Tavolo riguardanti la partecipazione a Bandi, il riconoscimento di nuove Botteghe regionali del vino, Cantine comunali oppure nuove Enotecche regionali, devono essere messe in votazione.
2. Alle votazioni partecipano solo i componenti designati e comunicati al Settore regionale competente dalle Enotecche regionali del Tavolo, oppure dalle Strade del vino e del cibo, Botteghe regionali del vino, Cantine comunali che hanno richiesto il riconoscimento regionale e sottoscritto il protocollo di intesa; gli altri soggetti partecipano alla discussione senza diritto di voto.
3. Le determinazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Responsabile di Tavolo, i rappresentanti regionali non intervengono nelle votazioni.

Art. 6

(Coordinamento delle Enotecche regionali)

1. I responsabili di Tavolo di ambito faranno parte del tavolo di coordinamento delle Enotecche regionali in attuazione dell'articolo 8 della Disciplina.
2. Al Tavolo di coordinamento hanno facoltà di partecipare in qualsiasi momento l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e il responsabile del Settore regionale competente, che ricoprono pro tempore tale ruolo; possono inoltre partecipare se lo richiedono o su invito il rappresentante della Federazione delle Strade del vino e dei sapori, il rappresentante delle Botteghe del vino regionali e il rappresentante del Consorzio di Tutela vitivinicola.

Art. 7

(Revoca del riconoscimento)

1. La mancata partecipazione ai Tavoli delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionale/Cantine Comunali, delle Strade del vino e del cibo riconosciute del Piemonte comporta la revoca del riconoscimento ai sensi della Disciplina.

BOZZA DI
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

1. Convocazione

1. Il Tavolo può essere convocato dal rappresentante unico, dal rappresentante di ciascuna Enoteca regionale, dai rappresentanti di Botteghe regionali del vino oppure Cantine comunali o dai rappresentanti delle Strade del vino e del cibo del Piemonte riconosciute, dall'Assessore regionale competente in materia o dal Settore regionale competente per dar corso ai compiti di cui all'articolo 3 delle Disposizioni comuni.
2. La convocazione avviene, di norma, tramite PEC, almeno 3 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione del Tavolo e riporta l'ordine del giorno e copia degli eventuali documenti oggetto di discussione e ne viene data sempre comunicazione in copia al Settore regionale competente.
3. L'ordine del giorno già fissato può essere integrato con ulteriori punti in qualsiasi momento.
4. L'esame degli argomenti segue, di norma, l'ordine del giorno così come indicato dall'atto di convocazione.
5. Ciascun componente può proporre di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti.
6. Le riunioni del Tavolo possono aver luogo in presenza o anche attraverso l'uso di sistemi di connessione remota o videoconferenza oppure attraverso la consultazione telematica.
7. Nella prima seduta del Tavolo si recepiscono le Disposizioni comuni e il presente Regolamento di funzionamento e si designa il rappresentante unico di Tavolo, denominato Responsabile del Tavolo.

2. Riunioni

1. Le riunioni del Tavolo sono valide indipendentemente dal numero dei componenti presenti.
2. I componenti che non possono o non ritengono di partecipare alla riunione e che non intendono avvalersi della delega, sono tenuti a darne informazione inviando una comunicazione informatica al Responsabile del Tavolo o al Settore regionale competente.
3. Il Tavolo può verbalizzare le decisioni assunte durante le sedute o recepire eventuali dichiarazioni o documenti, i componenti con diritto di voto possono proporre la verbalizzazione dei propri interventi consegnando al Responsabile del Tavolo propria documentazione inviata anche via email.
4. Il Tavolo deve verbalizzare le decisioni che riguardano la partecipazione a Bandi, la stipula del protocollo di intesa o altra documentazione inerente le attività promozionali da realizzare su territorio oppure, se richiesto dal Settore regionale competente, il riconoscimento di nuove Enotecche regionali o Botteghe regionali del vino oppure Cantine comunali ricadenti nello stesso ambito territoriale.
5. Il Tavolo può avvalersi per la verbalizzazione di strutture e di personale dell'Enoteca regionale responsabile del Tavolo o altra Enoteca.

3. Determinazioni

1. Le determinazioni del Tavolo hanno carattere collegiale e sono assunte a voto palese, qualora ritenuto necessario il responsabile del Tavolo o il Settore regionale competente può chiedere al Tavolo di esprimere una determinazione unanime mettendola in votazione.
2. Le determinazioni del Tavolo riguardanti la partecipazione a Bandi, il riconoscimento di nuove Botteghe regionali del vino, Cantine comunali oppure nuove Enotecche regionali, devono essere unanimi e messe in votazione.
3. Alle votazioni partecipano solo i componenti designati e comunicati al Settore regionale competente dalle Enotecche regionali del Tavolo, oppure dalle Strade del vino e del cibo, Botteghe regionali del vino, Cantine comunali che hanno richiesto il riconoscimento regionale e sottoscritto il protocollo di intesa; gli altri soggetti partecipano alla discussione senza diritto di voto.
4. Le determinazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Responsabile di Tavolo, i rappresentanti regionali e gli altri partecipanti ai cui al comma 3 dell'articolo 2 delle Disposizioni comuni non intervengono nelle votazioni.

FIRME